



**IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE: PROPOSTE DELLA FIEG**

I – Riguardo ai quotidiani su cui pubblicare gli avvisi

- a) pubblicazione degli avvisi e dei bandi su un secondo quotidiano a maggiore diffusione locale per garantire una maggiore conoscibilità degli atti amministrativi nell'area interessata dall'attività contrattuale della pubblica amministrazione;
- b) chiarire che la pubblicazione avvenga sui "quotidiani di informazione", ossia sui quotidiani destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale.

II – Riguardo alla pubblicità di alcune tipologie contrattuali

Previsione della pubblicazione sui quotidiani:

- a) degli avvisi di preinformazione per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;
- b) dei bandi per appalti di lavori effettuati tramite procedura ristretta;
- c) dei bandi di appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
- d) degli avvisi di aggiudicazione;
- e) degli avvisi periodici indicativi e degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 223 del Codice).

III – Riguardo all’oggetto delle informazioni in materia di appalti di lavori

Mantenere gli attuali obblighi di pubblicità sui quotidiani per alcune fattispecie di particolare interesse relative agli appalti di lavori. In particolare, per gli avvisi:

- a) di aggiudicazione;
- b) di ultimazione dei lavori;
- c) di effettuazione del collaudo;
- d) dell’importo finale del lavoro;
- e) delle ragioni del maggior importo, nei casi in cui esso superi di più del 20 per cento l’importo di aggiudicazione e/o del ritardo superiore a sei mesi rispetto al tempo fissato;
- f) delle decisioni sull’eventuale contenzioso tra imprese ed amministrazioni.

IV – Riguardo alla responsabilità

Prevedere l’obbligo per le amministrazioni di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità tramite il responsabile del procedimento (al pari di quanto previsto dalla legge Merloni) il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità previste dalla normativa, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione.

Roma, 17 gennaio 2006